



Pescasseroli, 17 AGO. 2020

Prot. n. 0008936/20
Rif. nota n.208529
del 9/7/2020

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
Via Antica Salaria Est , 27
67100 - L'Aquila
Dpc002@pec.regione.abruzzo.it

e, p.c.

Al Parco Nazionale Majella
Via Badia n. 28
Sulmona - 67039 (AQ)
parcomajella@legalmail.it

Al Parco Nazionale Gran Sasso
Monti della Laga
Via del Convento, 1
67010 Assergi - L'Aquila
gransassolagapark@pec.it

Al Parco Regionale Sirente Velino
Viale XXIV Maggio, Snc
67048 Rocca di Mezzo (AQ)
parcosirentevelino@pec.sirentevelino.it

OGGETTO: Valutazione d'Incidenza (V.Inc.A.). Codice Pratica 20/208529. Progetto Calendario Venatorio Regionale 2020/2021. Proponente Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo (Sede Avezzano).

Facendo seguito alla nota sopra richiamata con la quale si chiede agli Ente gestori dei siti della Rete Natura 2000 di esprimere il parere di competenza ai sensi dell'art.5 del DPR n.357/97 sulla pratica relativa al Calendario venatorio regionale 2020-2021 si riportano le osservazioni e le conclusioni di questo Ente conseguenti all'esame dello Studio di incidenza e del calendario venatorio.

Va innanzitutto premesso che ormai da alcuni anni l'interpretazione del CAPO C del Calendario venatorio, relativamente alla caccia al cinghiale, risulta essere alquanto complessa perché occorre mettere insieme il testo, i rimandi normativi, le cartografie delle cosiddette Zone C1 e C2 dell'Area Contigua/ZPE. Sarebbe quindi utile ed opportuno arrivare ad un testo più chiaro e di più immediata interpretazione, così da consentire non solo una migliore valutazione da parte dei soggetti chiamati ad esprimere il proprio parere, ma anche una più facile attuazione da parte dei cacciatori.

Nel calendario 2020/2021 inoltre si sono aggiunte alcune indicazioni/novità che probabilmente dovrebbero recepire le osservazioni pervenute negli scorsi anni in materia.

Nello specifico per il Calendario 2020-2021, al CAPO C punto a) si rileva quanto segue: "nell'area individuata dalla DGR. 480/2019 del versante abruzzese del PNALM (ZPE): la

caccia collettiva al cinghiale con l'utilizzo di più di un cane ("minibraccata") è vietata come da protocollo PATOM.

Se la DGR citata è quella che istituisce l'Area Contigua, il riferimento normativo è sbagliato visto che si tratta della DGR n.480/18 e non 480/19. Il testo quindi ci dice che nell'area Contigua del PNALM è vietata la cosiddetta minibraccata (ovvero una squadra con soli 3 cani).

Le modalità fissate sono dunque le seguenti:

- a) *Zona ZPE C1: caccia in girata con limiere abilitato ENCI.*
- b) *Zona ZPE C2: caccia collettiva con un solo cane.*
- c) *Zona ZPC: caccia collettiva con un solo cane. La caccia di selezione si svolgerà secondo quanto stabilito dal protocollo di intesa tra PNALM e ATC di Sulmona.*
- d) *In attuazione del protocollo d'intesa denominato "un'attività cinotecnica sostenibile" stipulato anche con gli enti gestori delle aree ZPE C1 e C2 e della ZPC al fine di sperimentare e validare nuove forme di caccia compatibili con la presenza dell'Orso, in accordo con gli enti gestori potranno essere attuate da parte di squadre aderenti al progetto ed appositamente autorizzate, forme di caccia collettiva con una muta di massimo quattro cani con brevetto ENCI e muniti di radiocollare, limitatamente alle zone individuate per la sperimentazione e nelle giornate concordate*

Quindi, di fatto, la minibraccata esiste ancora ma fatta con un solo cane sia nella zona C2 che nella ZPC. Crediamo che i cacciatori abbiano diritto ad una maggiore chiarezza stante il fatto che il Calendario Venatorio è lo strumento che indirizza l'attività venatoria di una intera stagione.

La novità del calendario 2020-2021 è l'inserimento del protocollo per una attività cinotecnica sostenibile (cfr. lett. d). Per far partire tale protocollo però si deroga alle modalità di caccia fissate in favore della sperimentazione del disturbo derivante dalla caccia collettiva sull'orso. Pur essendo l'intento meritevole probabilmente questa non è materia da calendario venatorio. Semmai, individuate le squadre, si farà una intesa tra Ente Gestore, Regione e ATC in base alla quale venga concessa poi dalla Regione una deroga alla norma vigente. Diversamente nel calendario va inserito il numero di squadre che si intende autorizzare alla caccia collettiva in aree dove sarebbe vietata, fissato d'intesa con il PNALM.

Ultima osservazione relativa al capo C: i protocolli per la caccia di selezione sono due e vanno citati entrambi anziché citare il solo accordo con l'ATC di Sulmona.

Entrando nel merito dello Studio di Incidenza si rileva quanto segue.

- 1) Il documento presentato è lo stesso ormai da almeno tre anni con gli stessi errori già segnalati più volte e con una metodologia di valutazione dell'incidenza che la caccia può avere su specie di Direttiva come l'orso che non tiene in alcun conto dei veri fattori di disturbo per la specie. Considerato quanto sopra sarebbe opportuno correggere e, soprattutto, aggiornare il documento così da renderlo attuale e rispondente alle finalità istituzionali.
- 2) All'interno dello studio di incidenza vengono richiamate le Misure generali di Conservazione approvate con DGR n.279/2017 mentre manca qualsiasi richiamo alle Misure sitespecifiche dei vari siti della Rete Natura 2000 approvate con varie DGR ed in particolare nell'esame del sito IT7110205 manca il richiamo alla DGR n.478/2018.
- 3) lo studio di incidenza non tiene in alcuna considerazione i Piani di gestione dei vari siti Natura 2000 redatti dai vari Enti gestori nell'ambito della Misura 3.2.3 del PSR 2007-2013 determinando una palese, e pericolosa, incongruenza.

4) nel merito di quanto previsto dal CV per le zone ZPS, ZPE/Area Contigua, ZPC si ritiene utile riassumere quanto più volte segnalato:

- A. questo Ente ha già più volte richiesto (vedi note n. 0003508 del 15/6/2018, n.0003826 del 29/6/2018, n.0004400 del 25/7/2018 e n.0005357 del 9/8/2019) che nell'Area Contigua venga fatto rispettare il dispositivo della Legge 394/91 in merito al carico venatorio;
- B. anche nel nuovo calendario venatorio, per la caccia di selezione si fa riferimento esclusivamente al dettato della legge n.157/92 e della legge n.248/2005 senza ulteriori specifiche, né in questa annualità del calendario si fa alcun riferimento o distinzione per le modalità di caccia nel territorio dell'Area Contigua/Zona di Protezione Esterna. Non viene quindi in alcun modo recepito tutto il lavoro fatto con gli ATC dell'Area Contigua nell'ambito del quale sono state individuate sia le aree in cui la caccia di selezione è sempre interdetta sia i periodi di prelievo. Il rimando al protocollo di prelievo, peraltro citando in modo errato solo quello con l'ATC di Sulmona, non è certo sufficiente a far capire con chiarezza ai cacciatori quali sono le modalità di caccia realmente fissate;
- C. analogamente al passato per l'analisi degli impatti dell'attività venatoria sull'Orso bruno marsicano viene utilizzata la metodologia più volte contestata da questo Ente e che, partendo dalla percentuale di SIC che risulta "protetta", perché ricadente all'interno del Parco (di nuovo indicata erroneamente pari al 70%), definisce il rischio basso. Ancora una volta il rischio viene connesso alla mera presenza di individui di orso durante la battuta di caccia dove l'interferenza è solo da rumore e dove la semplice segnalazione della presenza nel giorno dell'uscita di caccia sarebbe sufficiente alla salvaguardia della specie, evidenziando un approccio obsoleto superato da molte evidenze scientifiche. Nella zona cosiddetta C2, che corrisponderebbe ad aree di minor presenza della specie inoltre, disattendendo il dettato del piano d'azione sull'orso bruno marsicano, si continua a prevedere la battuta, anche se effettuata con un solo cane, invece che la girata come previsto dall'azione B5 dello stesso. Nell'insieme quindi l'analisi dello studio di incidenza appare come sempre carente e non centrata sulle reali esigenze della specie.

Un'ultima considerazione va fatta di nuovo sulla coturnice, ribadendo le perplessità e i dubbi che questo Ente ha più volte espresso in ogni sede. Gli studi e i monitoraggi sulla specie evidenziano un trend negativo in tutta la regione dove forse solo le popolazioni all'interno dei territori dei Parchi possono considerarsi stabili. Considerato che nel documento BirdLife "Staneva A., Burfield I., 2017 – European Birds of conservation concern. Population, trends, and National responsibilities", la Coturnice viene classificata come SPEC1, l'approccio gestionale della specie non può che essere necessariamente cautelativo e conservativo, e quindi l'unica via praticabile sarebbe la sospensione del prelievo venatorio almeno fino a che i dati non indichino un miglioramento dello status della specie stessa.

Alla luce di quanto sopra esposto è del tutto evidente come questo Ente non possa che subordinare il proprio parere favorevole al recepimento delle osservazioni illustrate.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti.

Il Direttore
Luciano Sammarone

